

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 giugno 2015, n. 144 - Supplemento Ordinario n. 34**

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Capo IV Somministrazione di lavoro

**Articolo 38**

**Somministrazione irregolare**

1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. (1)
4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

-----

(1) Ai sensi dell'art. 80 bis, D.L. 19.05.2020, n. 34, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.07.2020, n. 77 con decorrenza dal 19.07.2020, il secondo periodo del presente comma 3 si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.